



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 7/18
Lussemburgo, 25 gennaio 2018

Sentenza nella causa C-498/16
Maximilian Schrems / Facebook Ireland Limited

Il sig. Schrems può proporre un'azione individuale contro Facebook Ireland in Austria

Egli, invece, quale cessionario di diritti di altri consumatori, non può avvalersi del foro del consumatore ai fini di un'azione collettiva

Il sig. Maximilian Schrems, che abita in Austria, ha citato in giudizio Facebook Ireland («Facebook») dinanzi ai giudici austriaci. Egli contesta a Facebook di aver violato diverse disposizioni in materia di protezione dei dati relativamente al suo account Facebook privato¹ e agli account di altri sette² utilizzatori che gli avrebbero ceduto i loro diritti per tale azione. Tali altri utilizzatori sarebbero anch'essi consumatori e abiterebbero in Austria, in Germania o in India. Il sig. Schrems desidera, in particolare, che la giustizia austriaca dichiari invalide talune clausole contrattuali e condanni Facebook, da un lato, a cessare l'uso dei dati controversi per fini propri e per fini di terzi e, d'altro lato, a pagare il risarcimento dei danni.

Facebook ritiene che i giudici austriaci non siano internazionalmente competenti. A suo parere, il sig. Schrems non può fondarsi sulla norma dell'Unione³ che consente ai consumatori di citare in giudizio una controparte contrattuale straniera dinanzi ai giudici del loro domicilio (cosiddetto «foro del consumatore»). Il sig. Schrems non potrebbe essere, infatti, considerato un consumatore, in quanto utilizza Facebook anche per fini professionali (in particolare mediante una *pagina* Facebook destinata a fornire informazioni sulle sue iniziative contro Facebook⁴). Per quanto riguarda i diritti ceduti, Facebook sostiene che il foro del consumatore non è loro applicabile, giacché esso non è trasferibile.

Nel suddetto contesto, l'Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria) ha chiesto alla Corte di giustizia di precisare le circostanze nelle quali può essere invocato il foro del consumatore.

Nella sua sentenza odierna, la Corte risponde che l'utilizzatore di un account Facebook privato non perde la qualità di «consumatore» allorché pubblica libri, tiene conferenze, gestisce siti Internet, raccoglie donazioni e si fa cedere i diritti da numerosi consumatori al fine di far valere in giudizio tali diritti.

Il foro del consumatore non può essere invece invocato per l'azione di un consumatore diretta a far valere, dinanzi al giudice del luogo in cui egli è domiciliato, non soltanto diritti propri ma anche diritti ceduti da altri consumatori domiciliati nello stesso Stato membro, in altri Stati membri oppure in Stati terzi.

¹ Dal 2010 il sig. Schrems dedica un *account* Facebook unicamente alle sue attività private. Inoltre, dal 2011, egli ha aperto una *pagina* Facebook per: i) informare gli utenti di Internet riguardo alle sue iniziative contro Facebook, alle sue conferenze, alle sue partecipazioni a dibattiti e ai suoi interventi nei media, ii) lanciare appelli alle donazioni e iii) fare pubblicità ai suoi libri.

² Il sig. Schrems, inoltre, si è fatto cedere diritti da più di 25 000 persone nel mondo intero, al fine di farli valere in giudizio.

³ Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1, «regolamento Bruxelles I»). A norma di tale regolamento un convenuto deve, in linea di principio, essere citato in giudizio dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui è domiciliato o ha la sede. Solo in casi tassativamente enumerati può o deve essere citato dinanzi ai giudici di un altro Stato membro.

⁴ V. nota 1.

Per quanto riguarda la qualifica di consumatore, la Corte sottolinea che il foro del consumatore, in linea di principio, si applica solo nell'ipotesi in cui la finalità del contratto concluso tra le parti abbia ad oggetto un uso non professionale del bene o del servizio interessato. Relativamente ai servizi di una rete sociale digitale che hanno tendenza ad essere utilizzati durante un lungo periodo, occorre tener conto dell'evoluzione ulteriore dell'uso che viene fatto di tali servizi.

Colui che avvia un'azione in giudizio, che è un utilizzatore di tali servizi, può, quindi, invocare la qualità di consumatore soltanto se l'uso essenzialmente non professionale di tali servizi, per il quale ha originariamente concluso un contratto, non ha acquisito, in seguito, un carattere essenzialmente professionale.

Per contro, dato che la nozione di «consumatore» si definisce per opposizione a quella di operatore economico e che essa prescinde dalle conoscenze o dalle informazioni di cui una persona realmente dispone, né le competenze che tale persona possa acquisire nel settore nel cui ambito rientrano i servizi, né il suo impegno ai fini della rappresentanza dei diritti e degli interessi degli utilizzatori di tali servizi la privano della qualità di «consumatore». Un'interpretazione della nozione di «consumatore» che escludesse tali attività si risolverebbe, infatti, nell'impedire una tutela effettiva dei diritti di cui i consumatori dispongono nei confronti delle loro controparti professionali, compresi quelli relativi alla protezione dei loro dati personali.

Per quanto riguarda i diritti ceduti, la Corte ricorda che il foro del consumatore è stato istituito per proteggere il consumatore in quanto parte del contratto considerato. Pertanto, il consumatore è tutelato solo allorché egli è personalmente coinvolto come attore o convenuto in un giudizio. Di conseguenza, l'attore che non sia esso stesso parte del contratto di consumo di cui trattasi non può avvalersi del foro del consumatore. Tali considerazioni devono applicarsi anche nei confronti di un consumatore cessionario di diritti di altri consumatori.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su « [Europe by Satellite](#) » ☎ (+32) 2 2964106